

oggetto: rimborso spese di viaggio segretario in disponibilità incaricato di una reggenza.

Si fa riferimento alla nota fax del _____, acquisita in ricezione al prot. n. _____, con cui il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Personale in indirizzo richiedeva informazioni in merito alle modalità e ai termini di liquidazione per il rimborso delle spese di viaggio ad un segretario incaricato di una reggenza a scavalco nel periodo dall'11/03/2003 al 19/07/2004 per diciotto ore settimanali, di cui al provvedimento di assegnazione dell'Agas locale.

Si premette che l'Agenzia ha adottato un indirizzo univoco in materia, di cui alla deliberazione n. 57 del Consiglio di Amministrazione Nazionale in data 11/03/1999, confermata successivamente con deliberazione n. 241 dello stesso Consesso in data 30/05/2002, che stabiliva, per i segretari incaricati di supplenze e reggenze, nel caso di autorizzazione preventiva all'uso dell'autovettura propria, la liquidazione delle spese di viaggio in base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I., con oneri a carico degli Enti presso cui l'incarico viene espletato.

A tal riguardo, fino a quando non verrà presa in considerazione la proposta di modificare il punto b) della deliberazione n. 282/2003, che ribadisce le due precedenti succitate, non è applicabile al caso di specie quanto stabilito dall'art. 47 del C.C.N.L. dei segretari (rimborso di un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso), in quanto l'ipotesi in discussione è diversa dalla trasferta o missione esterna.

Pertanto, nulla osta al pagamento dei conguagli richiesti dal segretario comunale indicati nella nota sopra richiamata derivanti dalle condizioni più favorevoli collegate all'applicazione delle tabelle dell'ACI, nella sussistenza, ovviamente, dei presupposti previsti dalla Legge.

Ciò in quanto, il provvedimento di assegnazione di reggenza, a firma del Presidente della sezione Lombardia di agas, n. _____, nel definire le modalità di rimborso delle spese di viaggio, non può discostarsi dalle indicazioni contenute nelle summenzionate deliberazioni del CdA Nazionale.

Infine, preme sottolineare che è prassi consolidata, anche a giudizio dell'Aran, quella secondo cui sono rimborsabili le spese di viaggio effettivamente sostenute e dettagliatamente indicate, con l'onere, per il segretario incaricato, di fornire tutti gli elementi atti a sostenere il diritto vantato.